



# CITTA' DI CIRIE'

Città Metropolitana di Torino



## Regolamento Comunale per i Passi Carrabili

**Adottato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 53 del 2 maggio 1994**

**Aggiornato con:**

- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996**
- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2023**
- **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/05/2025**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**SERVIZI LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**UFFICIO VIABILITA'**

# INDICE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ART. 1 OGGETTO                        | 4 |
| ART. 2 DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE | 4 |
| ART. 3 MODALITÀ PER L'AUTORIZZAZIONE  | 4 |
| ART. 4 AUTORIZZAZIONE                 | 4 |
| ART. 5 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE     | 5 |
| ART. 6 REVOCA                         | 5 |
| ART. 7 SEGNALE                        | 5 |
| ART. 8 TASSA                          | 5 |
| ART. 9 NORME TRANSITORIE              | 6 |
| ART. 10 RESPONSABILE DELLA GESTIONE   | 6 |
| ART. 11 SANZIONI                      | 6 |
| ART. 12 ENTRATA IN VIGORE             | 6 |

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina generale dettata, dall'art. 1, commi 819 e 824 della Legge n. 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di Previsione dello Stato", dal Codice della strada e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplina, in maniera particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di passi carrabili.

## **Art. 2 Definizione di passo carrabile**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nonché gli accessi a raso che consentono l'accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posta a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

Le tipologie di accesso includono:

- Accesso a raso strada in un tratto di circolazione stradale dove già vige il divieto di sosta;
- Accesso a raso strada in un tratto dove è ammessa la sosta dei veicoli;
- Accesso con interruzione marciapiede o modifica del piano stradale;
- Accesso con la realizzazione di un'occupazione con manufatto.

## **Art. 3 Modalità per l'autorizzazione**

Chiunque intende usufruire di un passo carrabile, deve fare domanda, sull'apposito modulo fornito dal Comune, al Settore Servizi Tecnici – impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e previo deposito dell'eventuale cauzione stabilita dalla Giunta Comunale, indicando la lunghezza e la larghezza e specificando se c'è o meno occupazione di suolo pubblico.

## **Art. 4 Autorizzazione**

Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Settore Servizi Tecnici, previa verifica:

- Del rispetto della normativa edilizia e del codice della strada;
- Della caratteristica della sede stradale;
- Della esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
- Delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- Della superficie di suolo pubblico occupato.

## **Art. 5**

### **Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione del passo carrabile, che ha durata massima di anni 29 (massimo previsto dall'art. 27 del C. d. S.), riducibile in considerazione di particolari condizioni e/o situazioni oggettive del contesto, viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini, devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'interessato, secondo le prescrizioni ed entro i termini fissati dall'ufficio comunale.
- L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

## **Art. 6**

### **Revoca**

L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza obbligo per il Comune di corrispondere al titolare dell'autorizzazione stessa alcun indennizzo. La revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, della tassa pagata in anticipo.

In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato, a proprie cure e spese ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato dall'ufficio comunale; in caso contrario, si provvederà d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.

## **Art. 7**

### **Segnale**

I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante ai sensi del Codice della Strada, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 120), a cura e spese dei proprietari e secondo le prescrizioni e direttive dell'ufficio comunale.

## **Art. 8**

### **Tassa**

Il tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico con passo carrabile è determinato sulla base della planimetria di identificazione delle aree allegata al Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (Deliberazione di C. C. n. 60 del 21/12/2020 e smi) come segue:

- **1° categoria** – Centro Abitato: 30 €/mq;
- **2° categoria** – Zone Limitrofe: 25 €/mq;
- **3° categoria** – Sobborghi e Frazioni: 20 €/mq;
- **4° categoria** – Zone Periferiche: 15 €/mq.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale viene effettuato l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Tutti gli accessi o passi carrabili, compresi quelli a raso, regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del presente "Regolamento Comunale per i passi carrabili", sono assoggettati al canone ai sensi del presente "Regolamento Comunale per i passi carrabili". La prescrizione non riguarda solo gli accessi carrabili per i quali il titolare dimostra interesse ad ottenere il rilascio di autorizzazione, ma tutti gli accessi che, nel rispetto della vigente normativa, rientrano nella disciplina del canone unico patrimoniale.

Tutte le volte che verrà rilasciata l'autorizzazione di passo carrabile, che prevede per la sua corretta individuazione l'esposizione di apposito segnale, questa comporta il pagamento del canone unico patrimoniale, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche dell'accesso.

## **Art. 9**

### **Norme transitorie**

I passi carrabili già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine i titolari di autorizzazione di passi carrabili dovranno fare domanda al Settore Servizi Tecnici- con le modalità previste nel precedente articolo 3.

## **Art. 10**

### **Responsabile della gestione**

Responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è il responsabile del competente ufficio del Settore Servizi Tecnici.

Allo stesso compete la verifica della conformità di ogni richiesta alle norme del presente regolamento, nonché alle altre norme generali e speciali in materia.

L'eventuale parere sfavorevole ad una richiesta di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

## **Art. 11**

### **Sanzioni**

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta dall'articolo 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'articolo 113 della L. 689/1981.

## **Art. 12**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda ripubblicazione.

\*\*\*\*\*